

N. R.G. 5/2022



TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Marco Vittoria Giudice

dott. Enrico Vernizzi Giudice Est.

nel procedimento di ammissione a concordato preventivo n. r.g. 5/2022 promosso da:

ha emesso il seguente

DECRETO

TECHNOLOGY SERVICE SRL in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Onofrio Vaglica (VGLNFR76M04D122T), con sede in Parma, Via Monte Sporno n. 18/C, p.iva 02801200342, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Dimichele (DMCNTN74M14L049U), elettivamente domiciliata in Parma via P. Pecchioni n. 10, presso lo studio del difensore;

considerato che con ricorso ex art.161, VI co. l.f. depositato in data 10 maggio 2022 TECHNOLOGY SERVICE SRL ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti, copia del verbale della deliberazione ex art.152 l.f., la visura camerale, il bilancio al 31 dicembre 2018, documentazione contabile 2019 e 2020, la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30 settembre 2021 nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

osservato che con decreto di data 11 maggio 2022 è stato richiesto alla società di produrre i bilanci relativi agli anni 2019 e 2020 e situazione contabile aggiornata al maggio 2022;

rilevato che con deposito del 27 maggio 2022 la società ha prodotto situazione contabile aggiornata al 26 maggio 2022;

osservato che l'imprenditore, ai fini della concessione del termine di cui all'art. 161 comma VI, può avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile (da ultimo Cass. 23 luglio 2021, n. 21188);

rilevato che il deposito dei bilanci ha *“lo scopo di porre il Tribunale in condizione di verificare, in vista della fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione completa, la sussistenza del presupposto soggettivo del superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge fallimentare”* (Cass. 6054/2022);

rilevato che sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, deve ritenersi sussistano i suddetti limiti dimensionali e che i bilanci 2019 e 2020 potranno essere depositati presso il Registro Imprese, successivamente, al momento del deposito della proposta;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Parma, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

rilevato che non è pendente procedimento per la declaratoria di fallimento e quindi non vi sono impedimenti a concedere il termine di giorni 120 come richiesto dalla ricorrente;

ritenuto che i termini previsti dall'art. 161 l.f. abbiano natura processuale, siano assoggettati alla sospensione feriale, e che risulti pertanto congruo concedere termine fino al 10 ottobre 2022 ;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

ritenuta , già in questa fase preliminare, l'opportunità di ricorrere alla nomina del Commissario Giudiziale che compia le attività di verifica previste dall'art.161 VI co. 1.f.;

ritenuto che in ragione della nomina del Commissario Giudiziale già in questa fase possa essere anticipato il versamento almeno in parte delle spese di giustizia;

ravvisata altresì la necessità di affidare alla dott. Enrico Vernizzi l'incarico di relazionare al Collegio in ordine a tutti i provvedimenti di competenza collegiale delegandole gli adempimenti che non siano di stretta competenza del suddetto Collegio;

CONCEDE

a TECHNOLOGY SERVICE SRL in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Onofrio Vaglica (VGLNFR76M04D122T), con sede in Parma, Via Monte Sporno n. 18/C, p.iva 02801200342, termine sino al 10 ottobre 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

NOMINA

quale Commissario Giudiziale il dott. ELENA LO PRESTI con studio in Parma, L.go Bucciarelli Ducci 1/A;

DISPONE

che la società depositi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e così con periodicità mensile, una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

DISPONE

che la società trasmetta la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale il quale dovrà riferire in merito;

DISPONE

che la società depositi in Cancelleria in conto spese di giustizia la somma di € 10.000,00 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 22 giugno 2022.

Il Giudice rel.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Antonella Ioffredi